

## Articolo pubblicato da EUTEKNE nel periodico *Terzo settore, non profit e cooperative*, n. 4/2021

### Inizio di operatività del RUNTS e relativi effetti

Maria Nives Iannaccone

*Il decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 561 del 26 ottobre 2021 ha dato notizia del termine iniziale di operatività del RUNTS individuandolo nel 23 novembre 2021. Questa data, tanto attesa, determina un cambiamento che non è forse esagerato definire “storico” per l’intero settore del non profit. Si rende necessario quindi riepilogare le principali conseguenze dell’inizio di questa nuova fase, analizzando in modo specifico la traslazione prevista dall’art. 54 del codice del Terzo settore per le ODV e le APS, nonché i tempi e le modalità di iscrizione al RUNTS delle ONLUS e degli enti che non appartengono a queste categorie. E’ facile prevedere che questa fase iniziale proseguirà ancora per tutto il tempo occorrente per consentire agli enti già esistenti di iscriversi al nuovo registro.*

*Con questo articolo si vuole individuare e approfondire tutti gli effetti immediatamente successivi il D-day del Registro Unico nazionale del Terzo settore e risolvere le questioni, inerenti il suo popolamento iniziale, che risultano ancora aperte, sia con riferimento agli enti già iscritti in preesistenti registri, sia, più in generale, a quelli che intendono assumere la qualifica di Ente del Terzo settore.*

#### 1. La fase di attesa

Il Direttore generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Dr. Alessandro Lombardi, con decreto n. 561 del 26 ottobre 2021, da pubblicare sul sito istituzionale dello stesso ministero e del quale verrà data comunicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana<sup>1</sup>, ha individuato il termine a decorrere dal quale il RUNTS potrà iniziare a operare: la data fatidica è quella del 23 novembre 2021.

La scelta è stata coraggiosa: il ministero avrebbe potuto stabilire di procedere per fasi successive iniziando con il ricevere gli enti soggetti alla traslazione prevista dall’art. 54 del Codice del Terzo settore (CTS), passare poi alla iscrizione delle ONLUS, per arrivare infine a rendere il registro accessibile a tutti quegli altri enti che intendono conseguire la qualifica di ETS; ha scelto invece di iniziare la piena attività in una certa data a decorrere dalla quale il RUNTS, dopo tanti mesi di attesa, potrebbe essere soggetto ad un carico di lavoro notevole, sperando che non si riveli di difficile gestione.

---

<sup>1</sup> L’art. 45, CTS, stabilisce infatti che sia lo stesso Ministero ad individuare, “nell’ambito della dotazione organica dirigenziale non generale disponibile a legislazione vigente”, la propria struttura competente, indicata come “Ufficio statale del Registro unico nazionale del Terzo settore”.

Aver fissato questo traguardo indica che, a partire da tale data, l'intero sistema telematico ha raggiunto uno stadio di maturazione tale<sup>2</sup> da poter gestire con sufficiente efficienza le funzioni di "front office" e di "back office" che sono state annunciate negli allegati al decreto RUNTS<sup>3</sup>. Il portale telematico, unico sul territorio nazionale, del front office permette di gestire i rapporti con gli enti e tutte le fasi della iscrizione nel nuovo registro, aggiornamento dati e deposito degli atti nonché la cancellazione dal RUNTS. Pertanto si occuperà anche di effettuare i controlli della regolarità formale dell'istanza di iscrizione e provvederà anche a fornire all'ente che l'avesse presentata la ricevuta dell'avvenuta trasmissione al sistema informatico del nuovo registro. Qualora non venissero superati i controlli fatti in questa fase, sarà attraverso lo stesso front office che verrà comunicato all'ente l'eventuale esito negativo, con la conseguenza che l'istanza si considererà come non inviata. E' sempre attraverso questo portale che ciascun ente avrà la possibilità di accedere a una sua "scrivania utente" dove potrà consultare in tempo reale la lista delle pratiche inviate al RUNTS e conoscere i dettagli di ciascuna domanda inviata, in modo da verificarne lo stato di avanzamento e trasmettere telematicamente le eventuali integrazioni documentali richieste dall'ufficio.

La funzione di "back office" è una funzione interna agli uffici del RUNTS e consente di coordinare l'accreditamento del personale e i relativi compiti, di istruire e gestire le istanze pervenute, di notificare i provvedimenti di iscrizione e cancellazione, di monitorare lo stato d'avanzamento delle istanze pervenute all'ufficio, di consultare i dati e le informazioni scritte nel registro e, in particolare, di tenere sotto controllo le posizioni degli enti da sottoporre a revisione.

Il sistema telematico inoltre deve essere capace di ricevere e fornire tutte le informazioni gestite nel RUNTS, i dati e i documenti che ne compongono il patrimonio informatico. Un'organizzazione quindi molto complessa il cui approntamento giustifica i tempi di attesa: ricordiamo infatti che il nuovo registro, intorno al quale ruota l'intero mondo degli ETS<sup>4</sup>, è atteso ormai da più di quattro anni e che inizialmente era stata prospettata un'attesa di circa diciotto mesi<sup>5</sup>. Gli enti non profit che intendono assumere la qualifica di ETS, nelle more della piena attuazione del RUNTS, si sono astenuti dal fare modifiche statutarie, dall'acquisire la personalità giuridica, dal progettare operazioni straordinarie o dall'assumere decisioni che richiedono la decisione di organi interni la cui convocazione può presentare problemi organizzativi, soprattutto qualora gli organi decisionali siano composti da numerosi partecipanti. In particolare, gli enti personificati che, per le modifiche sopra indicate, necessitano dell'intervento del notaio e della successiva approvazione dell'autorità governativa<sup>6</sup>, qualora intenzionati ad iscriversi al RUNTS, hanno preferito attendere la piena applicazione dell'art. 22, CTS che affida all'esclusiva competenza del notaio la verifica della idoneità dell'ente alla iscrizione, evitando le lungaggini e gli esiti incerti delle verifiche effettuate da Prefetture e Regioni.

Ma quali sono le immediate conseguenze dell'inizio dell'attività del tanto atteso RUNTS?

## 2. Trasferimento al RUNTS dei dati di Odv e Aps

L'art. 54 del CTS dispone la "trasmigrazione" delle ODV e delle APS, senza una loro domanda, dai registri regionali e provinciali in cui si trovano iscritte, al nuovo registro; una volta terminata la fase di trasferimento,

---

<sup>2</sup> L'articolo 30 del decreto RUNTS stabilisce infatti che l'ufficio di livello dirigenziale generale del ministero del lavoro e delle politiche sociali presso cui è istituito l'ufficio statale del RUNTS individua con apposito provvedimento il termine a decorre dal quale ha inizio il processo di operatività del nuovo registro "sulla base dello stadio di realizzazione del sistema telematico".

<sup>3</sup> Si veda, per approfondire la materia, il Decreto Direttoriale, Direzione generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 344, del 29 luglio 2021, il quale chiarisce gli aspetti informatici del nuovo registro e sostituisce l'allegato A, le appendici 1 e 2 sia dell'allegato B che dell'allegato C, al precedente decreto n. 106/2020.

<sup>4</sup> Uno degli elementi essenziali per rivestire la qualifica di ETS, infatti, è essere iscritti al RUNTS come previsto dall'art. 4, comma 1, CTS.

<sup>5</sup> Questo il termine inizialmente stabilito per le modifiche statutarie di ODV, APS e ONLUS, in vista della operatività del RUNTS, dall'art. 101, secondo comma, CTS, termine più volte prorogato; ultimamente il decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge con l. 29 luglio 2021, n. 108, lo ha fissato al 31 maggio 2022.

<sup>6</sup> Ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361

non potranno esistere enti appartenenti a queste categorie se non iscritti nelle sezioni speciali del RUNTS loro dedicate.

Il Decreto ministeriale n. 106 del 15 settembre 2020 (detto “decreto RUNTS”) esamina prioritariamente gli effetti automatici della pubblicità del termine di cui all’articolo 30 dello stesso decreto, precisando che, in adempimento al disposto dell’art. 54, CTS, entro novanta giorni da quella data, le amministrazioni preposte alla tenuta dei registri di ODV e APS sono tenute a inviare al RUNTS i dati e i documenti delle associazioni che risultano iscritte in tali registri il giorno precedente. Questi enti quindi, anche senza loro richiesta, verranno trasferiti nel nuovo registro. Con il termine “documenti” si fa riferimento alla copia dell’atto costitutivo ed all’ultimo statuto che è stato presso di loro depositato. Non devono invece essere trasmessi i dati di quegli enti che alla data di inizio dell’operatività avessero dei procedimenti di iscrizione o di cancellazione in corso<sup>7</sup>; per questi la comunicazione avverrà successivamente in caso di esito positivo del procedimento<sup>8</sup>. Si crea di fatto una sorta di sopravvivenza dei registri degli ODV e APS i quali, ai sensi dell’art. 102, quarto comma, CTS, dovrebbero essere definitivamente abrogati “dalla data di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore”, come vedremo tra breve.

Siccome, stante l’assoluta libertà di forma per l’atto costitutivo delle associazioni non riconosciute, molte di queste potrebbero non aver mai depositato l’atto costitutivo o lo statuto presso il registro cui sono iscritte, in questi casi, l’ente, a mezzo del suo legale rappresentante, potrà depositare presso l’ufficio del RUNTS una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000, con la quale attesti la insussistenza o la irrecuperabilità dell’atto costitutivo.

Ricevute le informazioni sopra indicate, ciascun Ufficio del RUNTS competente per sede dell’ente, entro 180 giorni<sup>9</sup>, verifica la sussistenza di tutti i requisiti per l’iscrizione e se ritiene necessaria ulteriore documentazione, ne fa richiesta a ciascun ente. Ad esempio, qualora questo sia in attività da due o più esercizi è probabile che vengano chiesti i bilanci consuntivi approvati dell’ultimo o degli ultimi due esercizi, che, ai sensi dall’art. 8 del decreto RUNTS, devono essere sempre allegati alla domanda di iscrizione; qualora invece si trattasse di una rete associativa, l’Ufficio dovrà necessariamente richiedere i requisiti di onorabilità del legale rappresentante e degli amministratori indicati dall’art. 41, quinto comma, CTS. In questa fase l’Ufficio verifica anche, per le ODV e APS che abbiano associati soggetti diverse dalle persone fisiche, se la percentuale di questi associati rispetti i limiti di legge<sup>10</sup>.

Questa fase di verifica può condurre a tre esiti:

- a) l’ufficio, conclusa positivamente la sua verifica, dispone l’iscrizione dell’ente nella relativa sezione, e di ciò dà comunicazione all’associazione interessata;
- b) l’ufficio ritiene di avere avuto informazioni incomplete e pertanto chiede alla stessa associazione ulteriore documentazione, avvalendosi del suo indirizzo di posta elettronica certificata. In attesa della definizione del procedimento, l’ente è considerato “sospeso” e viene inserito in un elenco disponibile sul portale del RUNTS; dalla data dell’inserimento in questo elenco decorrono 60 giorni

---

<sup>7</sup> Tra questi sono comprese le APS che, costituite da meno di un anno sono in attesa di iscrizione nel registro regionale/provinciale delle APS.

<sup>8</sup> In questo caso, con riferimento al procedimento di cancellazione, per esito positivo non può che intendersi la mancata cancellazione dal registro.

<sup>9</sup> Il quarto comma dell’art. 31, decreto RUNTS, stabilisce che “Ciascun ufficio regionale o provinciale del RUNTS, prese in carico le informazioni riguardanti gli enti aventi la sede legale nella propria Regione o Provincia autonoma, verifica, entro 180 giorni, la sussistenza dei requisiti per gli iscrizione degli enti di propria competenza.” Il dies a quo sembrerebbe essere quello in cui vengono ricevute le informazioni; tuttavia, siccome le Regioni e le Province autonome hanno di tempo novanta giorni per spedire i dati e la documentazione relativa agli enti iscritti nei registri da loro tenuti, è corretto ritenere che il termine decorra dopo i 90 giorni, quindi dal 21 febbraio 2022.

<sup>10</sup> L’art. 32 secondo comma, CTS in tema di ODV e l’art. 35 terzo comma, CTS in tema di APS stabiliscono che gli statuti di questi enti possono prevedere l’ammissione come associati di altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero rispettivamente delle organizzazioni di volontariato e degli associazioni di promozione sociale.

di tempo nei quali l'ente deve trasmettere quanto richiesto. In caso di sua inerzia, così come in caso di adempimento errato o incompleto, l'associazione non viene iscritta e la mancata iscrizione viene resa pubblica mediante l'inserimento nella lista degli enti non iscritti presente sul portale del RUNTS e comunicata all'ente con le modalità sopra indicate. L'ufficio non è tenuto a comunicare le motivazioni del rifiuto in quanto lo ha già fatto con la richiesta della documentazione mancante. Il decreto RUNTS non indica il termine entro il quale l'ufficio è tenuto a provvedere nel caso in cui l'ente provveda a inviare i documenti richiesti; è legittimo ritenere che dalla data di ricezione della ulteriore documentazione inizi a decorrere il termine di 180 giorni fissato dall'art. 31, quarto comma, decreto RUNTS;

- c) l'ufficio verifica la sussistenza di motivi ostativi all'iscrizione<sup>11</sup>; ne dà comunicazione all'ente assegnandogli 10 giorni per trasmettere eventuali osservazioni; entro questo termine l'ente deve anche esprimere in modo manifesto la propria volontà di assumere la qualifica di ETS e l'intenzione di regolarizzare la propria posizione entro i successivi 60 giorni, per adeguarsi alla normativa degli ETS. L'inerzia dell'ente, sia se relativa alla necessaria dichiarazione nei 10 giorni successivi alla comunicazione, sia se relativa al decorso del termine dei successivi 60 giorni concessi per provare l'avvenuta regolarizzazione, determina la mancata iscrizione che sarà comunicata nei termini già esposti. Tuttavia qualora l'ufficio del RUNTS, verificata l'esistenza di motivi ostativi, dovesse constatare che l'ente abbia i requisiti per essere iscritto in altra sezione del registro, unitamente alla richiesta con la quale chiede all'ente di presentare le sue controdeduzioni, individua e propone una sezione alternativa. Anche in questo caso l'ente avrà a disposizione 10 giorni per comunicare la propria intenzione e, ove necessario, 60 giorni per regolarizzarsi.

Gli enti coinvolti nella trasmigrazione automatica devono adeguare i loro statuti alle norme inderogabili del CTS entro il 31 maggio 2022 e, qualora l'adeguamento avvenga entro questo termine, potranno avvalersi del quorum fissato per le assemblee ordinarie e non di quello maggiorato necessario per assumere le modifiche statutarie<sup>12</sup>. Se questi enti hanno depositato (o depositano) entro il 22 novembre 2021 lo statuto aggiornato presso i registri regionali o provinciali, faciliteranno la successiva fase di controllo di idoneità alla iscrizione che dovrà fare l'ufficio RUNTS competente. E' stato correttamente osservato<sup>13</sup> che la norma, riferendosi a "modalità e maggioranze dell'assemblea ordinaria", non essendoci distinzione nel sistema degli enti del Libro I del codice civile tra assemblea straordinaria e ordinaria, tipica delle società azionarie, può creare delle perplessità; in realtà bisogna fare riferimento alle disposizioni statutarie che potrebbero distinguere i quorum necessari a deliberare in ordine a decisioni ordinarie e quelli richiesti per le modifiche statutarie, ed in caso di silenzio dello statuto si deve applicare il disposto dell'art. 21 c.c..

Il decreto RUNTS stabilisce che l'Ufficio si debba sempre definitivamente pronunciare con provvedimento espresso nei termini procedurali e comunicare all'ente l'esito del suo controllo; in mancanza di tale pronuncia, l'associazione deve essere iscritta nel RUNTS: si realizza una sorta di "silenzio accoglimento" in seguito al quale l'ente acquista la qualifica di ETS. Mancando tuttavia un provvedimento ufficiale, l'iscrizione verrà fatta in un elenco in cui vengono temporaneamente iscritti gli enti per i quali sono decorsi i termini

---

<sup>11</sup> I motivi ostativi, non rientrando nella ulteriore documentazione di cui al caso precedente, potrebbero consistere in eventuali clausole statutarie incompatibili con le disposizioni del CTS; ad esempio, per le ODV e le APS, la partecipazione di associati in numero inferiore a quello minimo stabilito dagli artt. 32 e 35, CTS, o la partecipazione di enti qualitativamente o quantitativamente differenti da quanto permesso dai medesimi articoli, rispettivamente ai commi secondo e terzo.

<sup>12</sup> In proposito si veda la circolare del Ministero del lavoro del 27 dicembre 2018 e in particolare: N. Riccardelli, *Gli adeguamenti statutarî degli ETS dopo il decreto correttivo e la circolare del Ministero del lavoro del 27 dicembre 2018*, in *Terzo settore, non profit e cooperative*, 1/2019, 6 ss., spec. 11.

<sup>13</sup> D. Boggiali e G. Abbate in *Avvio del RUNTS: registro operativo dal 23 novembre 2021 e possibilità di richiedere le iscrizioni dal giorno successivo* in corso di pubblicazione sul CNN del Notariato

procedimentali, al fine di far conoscere ai terzi la loro nuova situazione giuridica, in attesa della pronuncia definitiva dell'Ufficio e della relativa iscrizione nel RUNTS. E' possibile però che l'ufficio, dopo la dovuta iscrizione, verificato un impedimento dell'ente a divenire ETS, lo cancelli con la procedura prevista dall'art. 24 del decreto RUNTS.

E' importante sottolineare come, fino al perfezionamento degli iscrizione o all'emanazione del provvedimento di mancata iscrizione, gli enti già iscritti nei registri di APS e ODV continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalle loro rispettive qualifiche.

Per le reti associative di ODV e per le APS a carattere nazionale<sup>14</sup> iscritte nel relativo registro il percorso è un poco diverso anche se la procedura rimane sostanzialmente la stessa: (i) invio dei dati e dei documenti all'Ufficio statale del RUNTS, con la precisazione che per le APS nazionali l'invio è fatto dal Ministero del lavoro entro i trenta giorni dal termine iniziale del nuovo registro, (ii) la richiesta all'ente della ulteriore documentazione che, almeno con riferimento ai requisiti soggettivi degli amministratori, non potrà mancare, (iii) eventuale sostituzione dell'atto costitutivo con dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'ente ai sensi del D.P.R. 445/2000, (iv) i tre possibili esiti del procedimento di verifica come sopra sintetizzati, (v) "silenzio accoglimento" in caso di decorrenza dei termini procedimentali, (vi) mantenimento dei diritti spettanti a ciascuna rete come ODV e APS sino alla iscrizione al RUNTS o al definitivo provvedimento di mancata iscrizione. La medesima procedura dettata per le APS a carattere nazionale è applicata anche alle loro articolazioni territoriali e ai circoli affiliati<sup>15</sup>.

In proposito si ricorda che soltanto le reti associative possono essere iscritte contemporaneamente in due diverse sezioni del RUNTS<sup>16</sup>. Dal momento che *"la profilazione dell'ente quale rete associativa viene considerata assorbente rispetto alle altre qualificazioni soggettive"*<sup>17</sup> (di ODV e APS), da ciò deriva che spetta all'ufficio statale del RUNTS sia verificare la posizione dell'ente come rete associativa alla luce della disciplina dedicata a questi enti e contenuta nell'art. 41, CTS, sia il controllo della sussistenza di tutte le condizioni per essere contestualmente iscritto nell'altra sezione, rispettivamente di ODV o di APS. Qualora anche questa seconda verifica abbia un esito positivo, l'Ufficio statale lo comunicherà all'Ufficio regionale o provinciale competente per sede per gli opportuni provvedimenti, affinché le due iscrizioni abbiano pari decorrenza.

### 3. Chiusura degli attuali registri territoriali e nazionali

Sin dalla sua entrata in vigore, avvenuta il 3 agosto 2017, il codice del Terzo settore ha abrogato la legge 11 agosto 1991 n. 266, "Legge quadro sul volontariato", e la legge 7 dicembre 2000 n. 383 che disciplinava le associazioni di promozione sociale, lasciando tuttavia sussistere le norme, ivi contenute, nella parte in cui disciplinano i registri speciali tenuti da Regioni e Province autonome per entrambe le categorie; questi registri rimarranno in vigore sino al 22 novembre 2021, giorno precedente l'operatività del RUNTS (art. 102, quarto comma, CTS). La motivazione è chiara, in quanto soltanto con la iscrizione nel registro l'ente acquista la rispettiva qualifica di ODV o di APS, avvalendosi della quale può beneficiare delle agevolazioni riservate a queste categorie; nessun ente che non sia iscritto può vantarsi di appartenere a questi tipi associativi. La medesima stretta connessione tra iscrizione e qualifica varrà anche una volta che il RUNTS inizierà ad essere

<sup>14</sup> Si veda, in proposito, per le ODV l'ultimo comma dell'art. 31, e per le APS l'art. 32, entrambi del decreto RUNTS.

<sup>15</sup> Fatta eccezione solo per la espressa esclusione, tra le norme applicate a questi enti, del comma 11 dell'art. 31 del decreto RUNTS che concede di continuare a beneficiare dei diritti derivanti dalla loro qualifica sino alla definizione della loro iscrizione o mancata iscrizione nel RUNTS.

<sup>16</sup> Esclusa tuttavia la possibilità per una rete associativa di essere iscritta nella sezione dedicata agli "altri enti del terzo settore" perché tale sezione è destinata ad accogliere gli ETS atipici; in tal senso anche A. Fici in "Fonti della disciplina nozione e governance degli enti del terzo settore" in "La riforma del terzo settore e dell'impresa sociale" Napoli, 2018 p. 96

<sup>17</sup> Così si esprime A. Lombardi in "La struttura del registro unico nazionale del terzo settore" in Terzo settore, non profit e cooperative n. 4, ottobre/dicembre 2020, p.15, cui si rimanda per un più approfondito studio dell'argomento.

attivo, perché ODV e APS esisteranno come tali solo in quanto iscritte nelle rispettive sezioni del nuovo registro. E' evidente quindi l'esigenza di non lasciare soluzione di continuità nella iscrizione in registri loro dedicati, prima quelli disciplinati dalle leggi speciali abrogate, e poi il RUNTS. Abbiamo visto<sup>18</sup> infatti che l'art. 31, comma 11, decreto RUNTS stabilisce che a partire dal momento in cui i dati di questi enti vengono trasmessi all'Ufficio RUNTS, sino al momento in cui o vi vengono iscritti oppure ne vengono definitivamente esclusi, le ODV e le APS continuano a beneficiare dei diritti che derivano dalla loro qualifica, senza soluzione di continuità.

Dalla lettura dell'art. 102, quarto comma, CTS appare che, dalla data in cui inizierà l'operatività del nuovo registro, dovrebbero cessare entrambi i precedenti registri (ODV e APS regionali/provinciali/nazionale) ma il decreto RUNTS chiarisce che in realtà la loro operatività continuerà al fine di terminare i procedimenti di iscrizione o di cancellazione che fossero ancora pendenti, essendo tuttavia inibita, da tale termine, ogni attività di nuova iscrizione o di accettazione delle relative domande; soltanto dopo la chiusura dei procedimenti in corso, con esito positivo nel primo caso o con esito negativo per il secondo (qualora cioè l'ente non dovesse essere cancellato), i dati degli enti interessati verranno inviati al RUNTS. Il legislatore vuole che al RUNTS arrivi soltanto documentazione inerente gli enti in attività, quindi malgrado il testo letterale (*"I dati delle APS e delle ODV aventi procedure d'iscrizione o di cancellazione pendenti al giorno antecedente il termine di cui all'articolo 30, sono comunicati telematicamente al RUNTS in caso di esito favorevole degli stessi"*) possa far pensare che debbano essere trasmessi anche i dati degli enti la cui procedura di cancellazione sia andata a buon fine, sembra logico ritenere che al nuovo registro verranno inviati solo i dati e documenti di enti che proseguono la loro attività, esclusi pertanto quelli cancellati dai registri precedenti. Sembra inevitabile, quindi, che questi ultimi continueranno ad essere utilizzati anche come banca dati delle ODV e APS non più in esercizio.

Dal 23 novembre 2021, che segna il termine di avvio del nuovo registro, qualsiasi nuova domanda di iscrizione di associazioni che vogliano acquisire la qualifica di ODV o di APS dovrà essere presentata presso l'Ufficio RUNTS competente per sede.

#### **4. Effetto della operatività del RUNTS sulle ONLUS**

Per le ONLUS si può parlare di un sistema di trasmigrazione "semiautomatico" perché il procedimento della loro iscrizione al RUNTS in parte è affidata all'Agenzia delle Entrate ed in parte prevede e "pretende" l'iniziativa dell'ente interessato alla iscrizione. Si ricorda che ad oggi le ONLUS sono ancora disciplinate dagli artt. 10 e seguenti del D. lgs. n. 460/1997, e che tale disciplina verrà meno soltanto *"a decorrere dal periodo di imposta successivo l'autorizzazione della commissione europea di cui all'articolo 101 comma 10 e comunque non prima del periodo di imposta successivo di operatività del"* RUNTS<sup>19</sup>. Siccome quest'ultimo inizierà la sua attività il 23 novembre 2021 ed è probabile che l'autorizzazione avverrà nel 2022, l'abrogazione dovrebbe decorrere dal primo gennaio 2023, salvo slittamenti del provvedimento europeo. Tuttavia, malgrado il permanere della disciplina dedicata a questa categoria di enti, dal 23 novembre 2021 cessano le iscrizioni all'anagrafe unica delle ONLUS, fatta eccezione per i procedimenti di iscrizione e cancellazione pendenti, e pertanto a decorrere da tale data non potranno costituirsi "nuove" ONLUS<sup>20</sup>.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali deve convenire con l'Agenzia delle Entrate le modalità e i tempi per l'invio dei dati inerenti tutte le ONLUS che risultano iscritte nella relativa anagrafe il 22 novembre 2021. L'Agenzia delle Entrate è inoltre tenuta a pubblicare sul proprio sito istituzionale l'elenco di quegli stessi enti e di tale pubblicazione deve darsi notizia sulla Gazzetta Ufficiale. Il decreto RUNTS non fissa alcun termine per l'adempimento dell'invio o della pubblicazione, tuttavia già indica quali dati devono pervenire al nuovo

---

<sup>18</sup> Nel precedente paragrafo 2.

<sup>19</sup> Così l'art. 104 secondo comma, CTS.

<sup>20</sup> In tal senso l'art. 38, terzo comma, del decreto RUNTS.

registro: codice fiscale, denominazione e sede legale dell'ente, generalità e codice fiscale del rappresentante legale. L'invio dei dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate e la pubblicazione dell'elenco degli enti presenti nell'anagrafe dovrebbero comunque avvenire entro la fine dell'anno in cui la Commissione europea si esprimerà su alcune norme di carattere fiscale del CTS, come stabilito all'art. 101 comma 10, CTS, in modo da rendere possibile la domanda di iscrizione al nuovo registro.

Come già indicato per ODV e APS, anche le ONLUS sono tenute entro il 31 maggio 2022<sup>21</sup> ad adeguare i loro statuti alla disciplina del CTS: questo richiede evidentemente la preventiva scelta se assumere o meno la qualifica di ETS, nonché l'identificazione della sezione del RUNTS nella quale si vuole essere iscritte<sup>22</sup>. Il termine di adeguamento è stabilito per legge ma è soprattutto conveniente per gli enti, i quali, come apparirà evidente dopo la lettura del presente paragrafo, non devono trovarsi impreparati quando verrà abrogata l'intera disciplina delle ONLUS<sup>23</sup>. In proposito si ricorda che la circolare ministeriale 31 maggio 2019 n. 13 affermava che l'efficacia delle disposizioni recate dal D. Lgs. 460/97 si sarebbe mantenuta sino all'applicazione delle nuove disposizioni fiscali recate dal Titolo X del CTS e identificava come unica conseguenza, non la cancellazione dall'Anagrafe delle ONLUS, bensì la necessità di deliberare gli adeguamenti con le modalità ed i quorum previsti per le modifiche statutarie dagli statuti dei singoli enti o, in mancanza, dal Codice civile (art. 21 c.c. ). Tale tesi veniva poi confermata dall'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 25.10.2019 n. 89, la quale riconosceva che *"un ente iscritto all'Anagrafe delle ONLUS [...] possa continuare ad applicare le disposizioni fiscali discendenti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, sempre che sia in possesso dei requisiti formali e sostanziali previsti nel citato decreto, fino al termine di cui al comma 2 dell'articolo 104 del Codice, anche nel caso in cui non proceda ad adeguare lo statuto entro il 30 giugno 2020 (ad oggi 31 maggio 2022) alle disposizioni inderogabili del Codice"*.

Ciascuna ONLUS, inserita nell'elenco pubblicato dall'Agenzia delle Entrate, che intenda presentare la domanda di iscrizione al RUNTS, deve utilizzare la modulistica disponibile sul portale indicando la sezione nella quale intende essere iscritta, e allegare la documentazione che non era stata inviata dall'Agenzia delle Entrate: l'atto costitutivo, lo statuto aggiornato alle disposizioni inderogabili del codice del terzo settore, nonché gli ultimi due bilanci approvati<sup>24</sup>.

L'articolo 34 terzo comma del decreto RUNTS, per la presentazione di questa domanda, indica una finestra temporale di tre mesi a partire dal primo gennaio sino al 31 marzo del periodo di imposta successivo a quello in cui si è verificata la seconda delle due condizioni indicate all'articolo 104 del CTS, e quindi, come sopra prospettato, nel 2023. Questo non vuol dire che una ONLUS non possa iscriversi al RUNTS anche il giorno successivo all'inizio dell'attività del registro; tuttavia, qualora l'iscrizione avvenisse prima del periodo indicato dal decreto, l'ente dal momento della iscrizione, pur acquistando la qualifica di ETS, perderebbe quella di ONLUS, come previsto all'art. 101, ottavo comma, CTS con conseguente cessazione delle agevolazioni connesse a tale qualifica.

Invece, quelle ONLUS che lasciassero decorrere il termine del 31 marzo senza presentare domanda di iscrizione nel periodo sopra indicato non soltanto non godrebbero più delle disposizioni agevolative loro

---

<sup>21</sup> Si veda la precedente nota 5.

<sup>22</sup> Per un approfondimento dell'argomento si veda M.N. IANNACCONE "Futuri scenari delle ONLUS. Analisi delle possibili opzioni offerte dalla nuova normativa" in Terzo settore, non profit e cooperative n. 1, gennaio/marzo 2020

<sup>23</sup> Abrogazione prevista dall'art. 102 secondo comma lettera a) CTS.

<sup>24</sup> I "rami ONLUS" degli enti religiosi civilmente riconosciuti, in sostituzione all'atto costitutivo ed al testo di statuto, dovranno presentare, unitamente alla loro domanda, il regolamento contenente gli elementi di cui all'art. 14, primo comma del decreto RUNTS. In proposito L. SIMONELLI "L'impatto della Riforma del Terzo settore sugli enti religiosi: prospettive, vantaggi e criticità" in Terzo settore, non profit e cooperative n. 3, luglio/settembre 2019. Per una più approfondita disamina delle novità normative in tema di enti religiosi ETS si veda anche L. SIMONELLI "Il ramo di Terzo settore degli Enti religiosi fra modifiche normative e iscrizione al RUNTS" in Terzo settore, non profit e cooperative n. 3, luglio/settembre 2021.

riservate, ma dovrebbero anche devolvere quella parte del patrimonio accresciuta durante il periodo in cui sono state iscritte all'anagrafe ONLUS a fini di pubblica utilità, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Infatti, siccome da quello stesso primo gennaio l'intera disciplina delle ONLUS verrà meno, ai sensi dell'art. 102 secondo comma lettera a), CTS, gli enti che non presentassero la domanda di iscrizione nei termini perderebbero la qualifica di ONLUS, integrando in tal modo un'ipotesi di scioglimento dell'ente ai sensi dell'art. 10 primo comma, lettera f) del D. lgs. 460/1997.

Le uniche ONLUS sollevate dalla scelta di assumere o meno la qualifica di ETS, ed in particolare di quale categoria fare parte, sono le ODV e le APS ONLUS le quali, essendo già state oggetto della trasmigrazione sopra descritta, non sono tenute a presentare alcuna domanda<sup>25</sup>.

Se la scelta dell'ente è quella di far parte delle imprese sociali, esso potrà iscriversi direttamente al Registro Imprese presso la cui circoscrizione è stabilita la sede. Per gli enti personificati, a chiedere l'iscrizione sarà lo stesso Notaio che ha verbalizzato la decisione di assumere la qualifica di ETS e di adeguare conseguentemente lo statuto, in quanto unico soggetto competente a verificare la sussistenza delle condizioni di legge (compreso il patrimonio minimo) per assumere la qualifica di ETS.

Il termine procedimentale riconosciuto all'Ufficio del RUNTS per procedere alla necessaria verifica, propedeutica al provvedimento di iscrizione, è di sessanta giorni, esattamente uguale a quello stabilito dall'art. 47, quarto comma, CTS, e poi ripreso dagli artt. 9 e 16 del decreto RUNTS, per tutti gli altri enti che intendano divenire ETS<sup>26</sup>.

La procedura per la iscrizione è conforme a quella sopra descritta per le ODV e APS, alla quale si rimanda.

## 5. L'iscrizione al RUNTS degli enti diversi da ODV, APS e ONLUS

Abbiamo sin qui esaminato quella fase che il decreto RUNTS definisce di "popolamento iniziale". Ma senza dubbio la conseguenza più importante dell'avvio della operatività del RUNTS, contenuta nel decreto dirigenziale n. 561 del 20 ottobre 2021, è la possibilità di iscriversi al nuovo registro dalla data del 24 novembre 2021, che viene offerta a tutti gli enti non profit, abbiano o meno personalità giuridica, siano associazioni, fondazioni, comitati o enti che rivestono anche altra forma, che non sia quella societaria, idonei ad assumere la qualifica di ETS.

Dal momento che è stata ormai fissata la data di operatività del RUNTS, è interesse di tutti i soggetti facenti parte del non profit decidere se entrare a far parte della nuova, grande famiglia degli ETS assoggettandosi alla disciplina del CTS (o del D. lgs. 112/2017), oppure restarne fuori e continuare ad essere disciplinati unicamente dal libro primo del codice civile. Per orientarsi nella nuova normativa sarà essenziale l'appoggio di quei centri che si occupano di offrire servizi ai soggetti non profit o la consulenza di professionisti esperti.

La prima verifica da fare è se l'ente può diventare ETS o se si trova invece in una di quelle condizioni, indicate nell'art. 4 secondo comma, CTS che fanno escludere tale possibilità<sup>27</sup>. Non è comunque motivo di esclusione essere sottoposti alla direzione o coordinamento di enti lucrativi; così ad esempio le corporate foundations<sup>28</sup>,

---

<sup>25</sup> Tuttavia, le APS ONLUS che volessero mantenere la qualifica di ONLUS non dovrebbero fare le necessarie modifiche statutarie in modo da evitare l'iscrizione in data precedente a quella del primo gennaio del periodo di imposta successivo quello in cui si è verificata la seconda delle due condizioni indicate all'articolo 104 del CTS .

<sup>26</sup> Termine richiamato dall'art. 10 -in tema di reti associative-, dall'art.14 -in tema di enti religiosi civilmente riconosciuti-, dall'art. 17 -in tema di enti già iscritti al RPG, dall'art. 18 -in tema di enti che vogliono acquisire la personalità giuridica.

<sup>27</sup> L'art. 4 secondo comma stabilisce infatti che non sono enti del terzo settore le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo uno comma due del decreto legislativo 30 Marzo 2001 numero 165, le formazioni e le associazioni politiche i sindacati le associazioni professionali e di rappresentanza sa di categorie economiche, le associazioni datori di lavoro nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti ad eccezione dei soggetti operanti nel settore della protezione civile.

<sup>28</sup> Le corporate foundation sono caratterizzate da quattro elementi distintivi: - il fondatore iniziale deve essere un'impresa lucrativa o una pluralità di imprese; - l'ente deve essere distinto rispetto all'impresa fondatrice ed avere una sua autonomia, seppure spesso



sussistendo i restanti requisiti indicati nell'art. 4 del CTS, potrebbero iscriversi al RUNTS in quanto il forte legame che normalmente sussiste tra l'ente ed il fondatore-impresa, al quale è di norma riconosciuta la facoltà di nomina dell'intero organo amministrativo, non costituisce un impedimento a divenire ETS.

Tra i requisiti che devono possedere tutti gli enti del terzo settore, oltre l'appartenere ad una delle categorie individuate nelle sette sezioni del RUNTS, (di cui all'art. 46, CTS), la mancanza dello scopo di lucro, le finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale, riveste primaria importanza lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività tra quelle che il legislatore ha considerato di interesse generale. Come noto infatti, l'art. 5, CTS individua ventisei ambiti di attività per i quali tale interesse è presunto e gli ETS non possono esercitare attività diverse, se non come attività secondarie e strumentali e nei limiti fissati dal decreto ministeriale del 19 maggio 2021, n. 107; pertanto è di primaria importanza capire se l'attività svolta dall'ente può rientrare tra quelle presenti nell'elenco o sia a quelle riconducibile, in quanto tale aspetto è determinante per verificare se lo stesso ente possa assumere o meno la qualifica di ETS. I settori indicati sono i più vari e sembrano realmente esaurire tutte le possibili attività socialmente utili, ma l'esperienza insegna che esistono anche ulteriori attività difficilmente assimilabili a quelle selezionate<sup>29</sup>.

Gli ETS sono privilegiati nei rapporti con la pubblica amministrazione e questo risulta manifesto nella progettazione condivisa individuata nell'art. 55 del CTS dove, in attuazione del principio di sussidiarietà e nella consapevolezza dell'esistenza di una comunione di scopo, si vuole assicurare il coinvolgimento attivo degli enti del terzo settore negli interventi e nei servizi che la pubblica amministrazione, nella sua funzione di programmazione e organizzazione a livello territoriale, offre ai cittadini e che riguardino i settori di attività elencati indicato all'articolo 5 del CTS. Questa collaborazione nelle forme della co-programmazione e co-progettazione non può che essere di rilevante interesse per tutti gli enti che intendano attivare una sorta di partenariato con il settore pubblico e quindi deve essere valutata tra le ragioni della scelta.

Un altro importante aspetto da valutare con il professionista di fiducia riguarda la convenienza fiscale; in proposito bisogna tenere presenti le modifiche normative e le abrogazioni contenute nel CTS, in particolare nell'art. 99 e nell'art. 102, che cancellano alcune disposizioni agevolative ad oggi applicate per gli enti non profit che pertanto verranno meno con la piena attuazione della riforma, una volta che entreranno in vigore le norme fiscali dettate per gli ETS e contenute nel titolo decimo del CTS. Ad esempio è opportuno cercare di definire se l'ente, alla luce delle disposizioni contenute nell'art. 79, qualora divenisse ETS, verrebbe considerato commerciale; in caso di esito positivo bisognerà considerare la convenienza ad assumere la qualifica di impresa sociale.

Sarà poi necessario, come forzatamente stabilito per ODV, APS e ONLUS (anche se in realtà esistono alcune rilevanti differenze tra queste tre categorie), adeguare il proprio statuto alla disciplina contenuta nel CTS o, per gli enti che scelgano di assumere la qualifica di impresa sociale, nel D. Lgs. n. 112/2017.

La domanda di iscrizione deve essere presentata all'ufficio del RUNTS, competente per sede dell'ente, in via telematica secondo la modulistica definita nell'allegato B al decreto n. 106/2020, come modificato dal decreto direttoriale del 29 luglio 2021 numero 344. L'ufficio competente verifica, sulla piattaforma informatica del RUNTS, la completezza e l'idoneità della documentazione e delle informazioni prodotte, nonché la sussistenza delle condizioni previste ai fini dell'iscrizione. In caso di esito positivo della verifica, con apposito provvedimento da emettersi entro 60 giorni dalla domanda, l'ufficio dispone l'iscrizione dell'ente nella sezione del RUNTS indicata nella domanda di iscrizione. Qualora invece la domanda non fosse corretta

---

piuttosto limitata perché sotto controllo dell'ente fondatore; - la principale fonte di risorse promana dall'impresa fondatrice mediante la dotazione iniziale e successivi contributi; - l'impresa fondatrice mantiene una significativa presenza nella governance della fondazione.

<sup>29</sup> Ad esempio la lettera m) dell'art. 5 individua l'attività di prestazione di servizi strumentali ad enti del terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al 70% da enti del terzo settore. È possibile quindi trovare degli enti non lucrativi che svolgono servizi a favore di altri enti non lucrativi, che siano o meno ETS, ai quali tuttavia manchi il requisito percentuale stabilito dalla norma. Tali enti non possono iscriversi al RUNTS, pur svolgendo un'attività socialmente utile.

o fosse incompleta, l'ufficio invita l'ente a completare o rettificare la domanda, a integrare la documentazione fornita entro un termine non superiore ai 30 giorni, decorsi i quali la domanda verrà considerata come non presentata. I 60 giorni concessi all'ufficio per procedere ai controlli decorreranno dal deposito della documentazione richiesta. Come già esaminato per le ODV e le APS, qualora allo scadere dei termini procedurali l'ufficio non adotti un provvedimento di iscrizione o di diniego, la domanda si intende comunque accolta; gli enti iscritti a seguito di decorrenza dei termini procedurali risultano da un elenco accessibile attraverso il portale del RUNTS.

Infine non si può non far presente che, finché gli operatori del terzo settore non assumono sufficiente padronanza delle modalità telematiche per accedere al nuovo registro e operarvi, sarà necessario attendere ancora un certo tempo per iniziare a chiedere l'iscrizione degli enti interessati a diventare ETS.

## **6. L'iscrizione al RUNTS degli enti personificati già esistenti o di quelli che intendono assumere**

### **la personalità giuridica mediante l'iscrizione**

A decorrere dal 23 novembre 2021, con l'operatività del RUNTS, trova applicazione l'art. 22 CTS.

Da tale data il notaio è l'unico soggetto legittimato a chiedere l'iscrizione al RUNTS degli enti personificati. Il secondo comma del citato articolo infatti stabilisce che il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo di una associazione o di una fondazione del Terzo settore, o la pubblicazione di un testamento con il quale si dispone una fondazione del Terzo settore, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente, ed in particolare delle disposizioni del CTS con riferimento alla sua natura di ente del Terzo settore, nonché del patrimonio minimo, deve depositarlo entro venti giorni presso il competente ufficio del RUNTS, chiedendo l'iscrizione dell'ente. In questo caso l'ufficio del RUNTS dovrà verificare unicamente la regolarità formale della documentazione, in quanto l'atto è già stato "omologato" da un pubblico ufficiale, e in caso di esito positivo, iscrivere l'ente nel registro stesso<sup>30</sup>.

Il patrimonio dell'ente deve consistere in una somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000 euro per le associazioni e a 30.000 euro per le fondazioni, o in beni diversi dal denaro il cui valore, non inferiore ai predetti importi, deve risultare da una relazione giurata redatta da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, che dovrà essere allegata all'atto costitutivo. In particolare, il secondo comma dell'art. 16 del decreto RUNTS, con riferimento al patrimonio minimo richiesto dalla legge, chiarisce che *"In caso di patrimonio apportato in denaro, la sua sussistenza deve risultare da apposita certificazione bancaria, salvo che la somma venga depositata sul conto corrente dedicato del notaio, ai sensi dell'art. 1, comma 63, lettera b) della legge 27 dicembre 2013, n. 147; in tale ultimo caso il notaio rogante verserà detta somma al rappresentante legale dell'ente dopo la sua iscrizione nel RUNTS"*. Qualora il patrimonio sia costituito da beni diversi dal denaro, è necessario che si tratti comunque di beni che presentino "caratteristiche di liquidità e disponibilità" e che tali caratteristiche, unitamente al loro valore ed alla loro "composizione" siano "comprovate" nella perizia sopra citata. Dal momento che l'intero patrimonio dell'ente potrebbe essere costituito solo da beni diversi dal denaro, è necessario quindi che siano facilmente liquidabili dall'ente<sup>31</sup>.

La competenza del notaio è piena ed esclusiva anche nel "passaggio" dal Registro delle Persone Giuridiche tenuto da Prefetture e Regioni al RUNTS, non essendo necessaria alcuna comunicazione o richiesta di approvazione all'autorità preposta alla tenuta del RPG. Pertanto a decorrere dalla stessa data troverà applicazione anche quanto disposto dal comma 1-bis del medesimo art. 22, in base al quale «Per le

---

<sup>30</sup> Sul tema, si veda N. RICCARDELLI "Il procedimento di iscrizione degli ETS nel decreto attuativo del RUNTS" - Terzo settore, non profit e cooperative n. 4/2020 – ed anche N. ATLANTE, G. SEPIO, E. SIRONI: "Atto costitutivo e statuto, nuovo sistema per il riconoscimento della personalità giuridica e pubblicità degli enti del terzo settore, in CNN Notizie del 3 luglio 2020.

*associazioni e fondazioni del Terzo settore già in possesso della personalità giuridica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, che ottengono l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi delle disposizioni del presente articolo e nel rispetto dei requisiti ivi indicati, l'efficacia dell'iscrizione nei registri delle persone giuridiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 è sospesa fintanto che sia mantenuta l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore».*

La procedura di iscrizione nel RUNTS di enti personificati è contenuta nell'articolo 17 del decreto RUNTS il quale prevede che il notaio, chiamato a verbalizzare la decisione con cui un ente preesistente dotato di personalità giuridica intende adeguarsi al CTS e assumere la qualifica di ETS, sia tenuto a verificare la sussistenza delle condizioni previste nel nuovo codice in conformità all'articolo 22 del CTS e al precedente articolo 16 dello stesso decreto i quali dispongono che il controllo del notaio comprende anche la sussistenza del patrimonio minimo di cui al comma 4 dello stesso art. 22. Tuttavia quest'ultima verifica non è espressamente richiamata, come avviene invece nel successivo art. 18; inoltre l'applicazione dell'art. 16 viene prevista "in quanto compatibile". Tali considerazioni hanno fatto ritenere che nel momento della iscrizione al RUNTS di un ente che abbia già ottenuto la personalità giuridica ai sensi del D.P.R. 361/2000, non sia necessario verificare anche la sussistenza del patrimonio minimo previsto al quarto comma dell'art. 22, CTS, in quanto quest'ultima norma sarebbe limitata ai soli casi di nuova costituzione di enti che intendano conseguire la personalità giuridica con iscrizione al RUNTS<sup>32</sup>.

Una interpretazione più prudente invece porta a sostenere che tali enti, ancorché riconosciuti come persone giuridiche dall'autorità amministrativa, non siano comunque stati assoggettati allo stesso regime di controllo del patrimonio caratteristico del CTS, dove si prevede infatti anche un sistema di tutela della sua integrità<sup>33</sup>. Inoltre, trattandosi di enti che hanno già operato, e per i quali spesso sono mancate verifiche periodiche e costanti della loro situazione patrimoniale nonché del mantenimento della dotazione iniziale, si rende necessaria una seria analisi economica che attesti la mancanza di situazioni debitorie tali da erodere di fatto il loro patrimonio. Chi sostiene questa tesi, che appare preferibile seguire, ritiene che il notaio debba fare anche la verifica patrimoniale dell'ente, avvalendosi di documenti contabili tali da provare la sussistenza di un patrimonio netto coerente con gli importi previsti per gli enti di nuova costituzione; a tal fine il notaio potrebbe anche ritenere necessaria una perizia giurata. Il CTS non indica quale debba essere l'aggiornamento temporale della documentazione contabile, pertanto, in mancanza di altri riferimenti normativi, si ritiene legittimo applicare il termine stabilito nel co. 2, art. 42 bis, c.c., dove si fissa in centoventi giorni la data di aggiornamento dei documenti richiesti per la trasformazione degli enti non profit<sup>34</sup>. In altre parole l'accesso al RUNTS per gli enti personificati richiederebbe sempre quella verifica completa stabilita al secondo comma dell'art. 22 del CTS<sup>35</sup>.

Infine anche le associazioni già esistenti che vogliano ottenere la personalità giuridica mediante l'iscrizione al RUNTS dovranno rivolgersi al notaio per sottoporsi alle verifiche sopra indicate; non si dubita che per questi enti sia necessaria la perizia giurata, per tutte le considerazioni sopra esposte, a maggior ragione in quanto si tratta di enti per i quali è mancata qualsiasi verifica da parte dell'autorità amministrativa in ordine al loro patrimonio. Tale considerazione è in linea con quanto stabilito dal quarto comma dell'art. 22, CTS, dove la perizia è richiesta ogni volta che il patrimonio dell'ente sia costituito da beni diversi da una somma liquida e

---

<sup>32</sup> Si veda N. RICCARDELLI in "Il procedimento di iscrizione degli ETS nel decreto attuativo del RUNTS, in Terzo settore non profit e cooperative, 4/2020, 38 dove l'autore sottolinea come non sia previsto l'obbligo di verificare il patrimonio minimo in considerazione della già avvenuta verifica del patrimonio effettuata da altre autorità in occasione della iscrizione dell'ente nel registro delle persone giuridiche.

<sup>33</sup> Come stabilisce il quinto comma dell'art. 22 del CTS.

<sup>34</sup> In tal senso la massima n. 3 della Commissione massime del terzo settore del Consiglio Notarile di Milano, in tema di iscrizione al RUNTS di enti già dotati di personalità giuridica acquisita ai sensi del D.P.R. 361/2000.

<sup>35</sup> E' apparso orientato in tal senso il Direttore generale del Terzo settore del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Dr. Alessandro Lombardi nel webinar tenutosi il 17 novembre 2021: "L'avvio del registro unico nazionale del terzo settore: istruzioni per l'uso".

disponibile; quindi appare corretto ritenere che, nel caso in esame, un ente già esistente debba essere considerato alla stregua di un'azienda attiva e come tale valutata con perizia<sup>36</sup>. E ciò diversamente dagli enti che non sono ancora venuti ad esistenza, per i quali, al contrario, appare logico presumere l'assenza di ulteriori rapporti giuridici attivi o passivi tali da incidere sulla consistenza patrimoniale rappresentata dagli apporti in denaro.

Ancora qualche considerazione per le ODV e APS con personalità giuridica. Questi enti, in forza della trasmigrazione di cui all'art. 54 del CTS, sembrerebbero fare eccezione al principio per il quale l'accesso al RUNTS è sempre accompagnato dall'intervento del notaio chiamato a verificare la sussistenza di tutte le condizioni sopra richiamate. Ma così non può essere: infatti la lettura degli artt. 22 comma 1-bis e 54 secondo comma del CTS e dell'art. 17 del decreto RUNTS non sembrano lasciare spazio all'accesso al RUNTS di enti per i quali non sia stata verificata la sussistenza di tutte le condizioni per la loro iscrizione. Pertanto se tra questi enti ce ne fossero alcuni che non hanno ancora adeguato il loro statuto o che, avendolo già adeguato, non avessero ricevuto l'approvazione dell'autorità amministrativa<sup>37</sup>, questi enti dovrebbero necessariamente tornare dal notaio per "omologare" le modifiche e consentire tutte le verifiche richieste dall'art. 22 del CTS, ivi compresa la sussistenza del patrimonio minimo. In questo caso spetterà al notaio fare la relativa iscrizione al nuovo registro, mediante quello che può essere considerato come un "accesso volontario", sostituendosi di fatto all'ufficio del RUNTS in quella fase di controllo sopra esposta nel precedente paragrafo inerente le ODV e le APS.

Ma anche qualora l'ente avesse già adeguato lo statuto e lo stesso fosse efficace perché approvato, prima della operatività del RUNTS, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 361/2000, mancherebbe la verifica della sussistenza del patrimonio minimo. Ferma restando la possibilità di avvalersi dell'accesso volontario come sopra descritto<sup>38</sup>, è lecito ipotizzare che l'Ufficio del RUNTS, in sede della verifica prevista dal secondo comma dell'art. 54<sup>39</sup>, richiederà all'ente di fornire documentazione<sup>40</sup> dalla quale risulti l'attestazione della sussistenza del patrimonio minimo così come indicato nell'articolo 16 secondo comma del decreto RUNTS. In tal caso gli enti dovranno ritornare dal notaio<sup>41</sup>; del resto spesso la decisione dell'organo competente all'adeguamento statutario comprende anche una delega al presidente o ad altri membri dell'organo amministrativo per depositare, nel momento opportuno, agli atti del notaio la documentazione contabile necessaria alla verifica patrimoniale. Il notaio redigerà il relativo verbale di deposito al quale va allegata la documentazione contabile da lui ricevuta<sup>42</sup>; il verbale deve contenere l'attestazione del notaio inerente la sussistenza del patrimonio minimo. In questo caso, trattandosi di un documento richiesto dall'Ufficio RUNTS competente, dovrebbe essere lo stesso ente a trasmetterlo, nel termine dei sessanta giorni dalla richiesta, all'Ufficio richiedente o, in alternativa, a conferire delega al notaio affinché vi provveda.

---

<sup>36</sup> Si veda in proposito M.N. IANNACCONE " [Assunzione della personalità giuridica nelle associazioni già esistenti e perdita della stessa. Cosa cambia?](#)" in Terzo Settore non profit e cooperative n. 3/2021; e la Massima n. 5 della Commissione massime del terzo settore del Consiglio Notarile di Milano in tema di assunzione della personalità giuridica da parte di associazione già esistente che ne è priva.

<sup>37</sup> necessaria ai sensi dell'articolo 2 del DPR 361/2000 prima della operatività del RUNTS, e quindi prima che il notaio fosse divenuto l'unico soggetto competente all'approvazione delle modifiche statutarie e delle relative verifiche sopraindicate.

<sup>38</sup> E quindi di ritornare dal notaio per chiedere di verificare la sussistenza delle condizioni per l'iscrizione, con conseguente obbligo per lo stesso notaio a depositare il relativo verbale entro venti giorni all'Ufficio RUNTS competente.

<sup>39</sup> " *Gli uffici del registro unico nazionale del terzo settore, ricevute le informazioni contenute nei predetti registri provvedono entro 180 giorni a richiedere agli enti le eventuali informazioni o documenti mancanti e a verificare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione*".

<sup>40</sup> la quale ricordiamo deve essere aggiornata ai 120 giorni precedenti il deposito al notaio

<sup>41</sup> In tal senso la massima n.4 della Commissione massime del Terzo settore del Consiglio Notarile di Milano.

<sup>42</sup> Così come previsto dall'art. 22 per gli enti di nuova costituzione che intendano ottenere il riconoscimento con l'iscrizione al RUNTS.

E' comunque auspicabile che il ministero chiarisca gli aspetti dubbi che ancora restano in materia di enti personificati che intendano accedere al RUNTS, sia volontariamente che forzatamente.

## **7 Effetti dell'avvio dell'operatività del RUNTS sulle imprese sociali**

Dal momento dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 112/2017, contenente la disciplina delle imprese sociali e la totale abrogazione della normativa precedente di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006 n. 155, le imprese sociali già esistenti ed iscritte nella sezione speciale loro dedicata nel Registro Imprese, si sono ritrovate ETS, con il solo onere di adeguare il loro statuto alle nuove disposizioni. E' necessario infatti ricordare che l'articolo 11 terzo comma, CTS stabilisce che *"Per le imprese sociali, l'iscrizione nell'apposita sezione del registro imprese soddisfa il requisito dell'iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore"*.

Di fatto questa norma ha anticipato la qualifica di ETS alle imprese sociali già esistenti alla data di entrata in vigore del decreto e costituite ai sensi della precedente legge n. 155/2006, ferma restando la necessità dell'adeguamento dei loro statuti e ciò diversamente da tutti gli altri enti che sono "iscritti" o dietro loro richiesta o per trasmigrazione. Non solo: il codice del Terzo settore ed il decreto attuativo disciplinano i controlli cui devono essere sottoposti gli enti non profit che entrano a far parte della nuova grande famiglia degli ETS. Nei paragrafi precedenti abbiamo analizzato le modalità di svolgimento delle verifiche inerenti la loro idoneità alla iscrizione; per le imprese sociali, invece, non è chiarito da chi, in quale momento e come devono essere controllati i loro statuti per verificare che gli adeguamenti richiesti siano stati correttamente compiuti.

In proposito, è lecito ipotizzare una competenza del notaio; infatti l'art. 5 del D. Lgs. n. 112/2017 stabilisce che l'impresa sociale è costituita per atto pubblico e pertanto è corretto ritenere che la medesima forma debba essere adottata per le modifiche statutarie apportate all'ente. Quindi, anche qualora si trattasse di un'impresa sociale-associazione non riconosciuta, per la quale la legge non prevede una forma obbligata, ugualmente sarebbe necessario l'intervento del notaio. In ogni caso, nel suo ruolo di pubblico ufficiale richiesto di verbalizzare la decisione di adeguamento, il notaio è tenuto a verificare, ai sensi dell'art. 28 legge notarile n. 89/1913, che l'atto non sia manifestamente contrario alla legge e pertanto che le modifiche statutarie assunte non violino in modo manifesto l'attuale disciplina delle imprese sociali. Se l'ente fosse una società di capitali, ai sensi dell'art. 138 bis, l. n. 89/1913 il notaio sarebbe tenuto a controllare l'esistenza delle condizioni richieste dalla legge perché, qualora le stesse fossero manifestamente inesistenti, non potrebbe chiedere l'iscrizione della delibera di adeguamento dell'impresa sociale nel registro competente. Inoltre, se invece fosse una fondazione o un'associazione riconosciuta si tratterebbe di una competenza ex art. 22, CTS, anticipata rispetto alla operatività del RUNTS e legittimata anche da quella equiparazione di cui all'art. 11 sopra richiamata; in tal caso il controllo dovrebbe comprendere anche la sussistenza del patrimonio minimo richiesto dallo stesso art. 22, CTS.

Infine, con riferimento alle imprese sociali che rivestono la forma di fondazione e associazioni riconosciute, si è creata una situazione di fatto in cui questi enti, già iscritti nella sezione speciale delle imprese sociali e per questo considerati ETS (come se fossero iscritti al RUNTS, stante la norma sopra richiamata), continuano ad essere iscritti anche al registro delle persone giuridiche tenuto da Prefetture e Regioni. Pertanto, nelle more del RUNTS, ci si chiedeva se, una volta deliberato l'adeguamento, le relative modifiche statutarie fossero o meno soggette, ai sensi dell'art. 2 d.P.R. 361/2000, al controllo dell'autorità governativa la quale è tenuta a verificare "che siano state soddisfatte le condizioni previste da norme di legge o di regolamento per

la costituzione dell'ente... che il patrimonio risulti adeguato alla realizzazione dello scopo"<sup>43</sup>. Con l'operatività del RUNTS e la piena competenza del notaio su tutti gli enti personificati, il problema è ad oggi superato; spetterà solo al notaio l'iscrizione di nuove imprese sociali o la iscrizione delle relative modifiche nella sezione imprese sociali del registro imprese.

L'art. 29 del decreto RUNTS, dedicato alle modalità di comunicazione dei dati tra il RUNTS, il Registro Imprese e le altre amministrazioni rimanda, senza tuttavia stabilire alcun termine, al paragrafo 7 dell'allegato A al medesimo decreto: *"I dati iscritti nel Registro Imprese relativi alle imprese sociali -limitatamente ai dati di interesse del RUNTS previsti nel decreto - sono riportati, ove disponibili, nell'archivio del RUNTS medesimo"*. I dati e i documenti sono poi elencati nel successivo comma. La norma è piuttosto laconica anche se conferma, come già anticipato nel CTS<sup>44</sup> che il passaggio (o meglio la comunicazione) dei dati inerenti le imprese sociali dalla sezione speciale del registro imprese in cui si trovano ora iscritte alla sezione d) "imprese sociali, incluse le cooperative sociali", di cui al primo comma dell'art. 46, CTS, avverrà per comunicazioni interne, senza bisogno di alcuna attività da parte degli enti. Questi, tuttavia, sono tenuti a presentare, direttamente all'ufficio del RUNTS, una istanza di integrazione e aggiornamento inerente quelle informazioni indicate nell'art. 8 del decreto RUNTS, che non vengono comunicate al Registro Imprese perché non richieste al momento della iscrizione in quel registro<sup>45</sup>. Non è chiarito il termine entro l'ente debba adempiere questo obbligo anche se, trattandosi di un'"integrazione", non potrà che essere successivo al passaggio dei dati dal Registro Imprese al RUNTS.

Quanto alle eventuali successive modifiche delle imprese sociali, queste dovranno essere comunicate unicamente al Registro Imprese che, "in automatico" provvede ad aggiornare anche i dati dell'ente nel RUNTS.

Questo momento di "riempimento" della sezione d) sopra citata è particolarmente rilevante per le imprese sociali che rivestano la forma di fondazione o associazione riconosciuta. Siccome il codice del Terzo settore (art. 22 comma 1bis, ultimo inciso) stabilisce che debba essere l'ufficio RUNTS a comunicare alla Prefettura o alla Regione l'avvenuta iscrizione dell'ente nel nuovo registro, con ciò precisando che si tratta di una fase amministrativa, non di competenza notarile, quel fenomeno "sospensivo" dell'iscrizione nel RPG previsto dall'art. 22, comma 1-bis, CTS, che dura sino a quando l'ente resta iscritto nel nuovo registro, si realizzerà solo dal momento della iscrizione nel RUNTS<sup>46</sup>. Quando la sezione speciale del registro imprese dedicata alle imprese sociali comunicherà i dati in suo possesso al RUNTS per la creazione della sezione "imprese sociali", dovrebbe essere fatta anche la comunicazione alle Prefetture e Regioni competenti che dovranno iscrivere il "passaggio" nei registri delle persone giuridiche da loro tenute per far decorrere l'effetto sospensivo sopra citato.

Dal 23 novembre 2021 tali trasferimenti dati e tali comunicazioni saranno possibili, ma non è chiaro se e come se ne darà conoscenza agli enti interessati. Ad oggi si può solo affermare che da tale data la "sezione imprese sociali" del RUNTS potrà (e dovrà) essere "riempita" con i dati già in possesso del registro imprese<sup>47</sup> e che sarà cura dell'ufficio RUNTS provvedere a comunicare tale iscrizione alle Prefetture e Regioni interessate.

---

<sup>43</sup> Si veda M.N. IANNACCONE in "Gli adeguamenti statutari e il diritto transitorio del terzo settore, Milano, 2021 p. 117 e ss. che, e a tale domanda, si dava risposta positiva

<sup>44</sup> All'art. 53, primo comma.

<sup>45</sup> Si tratta di quei dati non previsti dalla modulistica del registro imprese e precisamente: il contatto telefonico ad uso degli uffici del runts; il sito Internet dell'ente; l'eventuale affiliazione a una o più associazioni di enti o reti associative; eventuali dichiarazioni di accreditamento al 5 per mille; il numero dei volontari iscritti nel registro dell'ente e il numero dei volontari degli enti aderenti di cui lo stesso ente si avvale.

<sup>46</sup> Si veda in proposito anche l'art.17 secondo comma del decreto RUNTS

<sup>47</sup> In tal senso anche A. FICI, *La nuova impresa sociale, La riforma del terzo settore e dell'impresa sociale*, Napoli 2018, 346.

## Conclusioni

*Il popolamento del RUNTS inizierà dunque con il trasferimento delle ODV e delle APS senza che sia necessaria da parte di questi enti alcuna attività di richiesta; i loro dati saranno i primi ad apparire nell'archivio informatico unitario del nuovo registro. Per le ONLUS invece saranno necessari ancora alcuni mesi perché, avendo interesse a mantenere la loro attuale disciplina, converrà loro attendere il venir meno della stessa prima di iscriversi al RUNTS. Inoltre, per l'iscrizione delle ONLUS comprese nell'elenco che l'agenzia delle entrate trasmetterà all'ufficio RUNTS, sarà necessaria una loro domanda espressa, e ciò in quanto questi enti devono scegliere a quale sezione essere iscritti. La domanda di iscrizione dovrà essere fatta entro una finestra temporale di tre mesi, immediatamente successiva al termine di cui al secondo comma dell'art. 104, CTS. E' importante ricordare che dal 23 novembre 2021 l'anagrafe delle ONLUS non potrà procedere ad ulteriori iscrizioni. A decorrere da questa data gli enti che non appartengono alle categorie di ODV, APS, ONLUS, sia di nuova costituzione sia già esistenti, potranno iscriversi al nuovo registro e ottenere la qualifica di ETS. Se si tratta di enti personificati, il notaio sarà l'unico soggetto competente alla verifica della sussistenza delle condizioni di legge, ivi compreso il patrimonio minimo. Tuttavia bisogna tenere presente che tutte le istanze, richieste e comunicazioni, incluse le domande di iscrizione nel nuovo registro, devono essere presentate esclusivamente con modalità telematiche avvalendosi della piattaforma informatica approntata dal ministero ed inoltre che ogni istanza deve essere formata e trasmessa secondo una modulistica predefinita. E' quindi essenziale che l'intero sistema telematico sia perfettamente efficiente e che le istruzioni per l'accesso siano chiare e di facile utilizzo. E' facile prevedere che gli operatori ed i professionisti del settore avranno bisogno di un certo periodo di tempo per comprendere il funzionamento del sistema operativo e magari anche di un corso di formazione per poterlo utilizzare, e ciò potrebbe ritardare l'iscrizione di quegli enti interessati ad assumere la qualifica di ETS.*